DISPOSIZIONI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SULLA PUBBLICITA' AFFINE

Art. 21

Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicita' affine, previste negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralita' ed alla importanza delle varie localita': una categoria normale, cui sara' applicata la tariffa normale; una categoria speciale, cui sara' applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale. I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale piu' del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non piu' del dieci per cento. I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale. Per le altre classi di comuni la categoria e' unica con tariffa normale.

Versione in vigore dal 13 agosto 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicita' affine
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 641
Capo	III — Pubblicità affine ordinaria e speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulle-pubbliche-affissioni-e-sulla-pubblicita-affine/art-21-categorie-delle-vie-e-piazze-pubbliche-destinate-alla-pubblicita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it